





della Posizione Organizzativa “Rapporti con il Volontariato”, era assegnata alla Struttura di Informazione e Comunicazione Istituzionale, la cui responsabile era la d.ssa [REDACTED] che tale struttura al suo interno era articolata nell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e Marketing aziendale da una parte e nell’Ufficio Stampa dall’altro; che oltre alla [REDACTED] facevano parte di detta struttura la [REDACTED] e il dott. [REDACTED] di recente collocato in pensione; che l’attività giornalistica, svolta nell’ambito di detta struttura, rivestiva solo una parte delle tante attività in concreto espletate; che i comunicati stampa esaminati dagli ispettori Inpgi non erano siglati dalla Santoro e non erano alla stessa attribuibili; in via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale di parte dei contributi pretesi dall’Inpgi. Svolte articolate considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l’accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.

Fissata l’udienza si costituiva in giudizio l’Inpgi che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che nel periodo dal giugno 2011 al marzo 2016 la [REDACTED] iscritta quale giornalista pubblicitista, aveva svolto prevalentemente attività di giornalista presso l’Ente opponente, curando la redazione di comunicati stampa da inoltrare alle testate giornalistiche, predisponendo le news da pubblicare sul sito web istituzionale dell’[REDACTED] curando la rassegna stampa quotidiana, supportando la Dirigenza della struttura per i rapporti con gli organi di informazione, gestione della pagina istituzionale Facebook della [REDACTED] opponente.

Indi venivano escussi i testi.

All’udienza del 17.12.2018, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.

OSSERVA IL GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.

I presupposti per il sorgere dell’obbligo contributivo in favore dell’Inpgi sono: 1) l’esistenza in capo ad un soggetto dello status professionale di giornalista (professionale



e/o praticante e/o dall'1.1.2001 pubblicista); 2) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

Il possesso dello status professionale di giornalista, come disciplinato dalla L.n. 63/69, è uno dei presupposti per la costituzione del rapporto assicurativo con l'INPGI, il quale assicura non solo i giornalisti professionisti iscritti all'albo tenuto dal competente ordine professionale ( artt. 2 e 6 della L.n.1122/55) ma anche, in virtù dell'art. 26 della L.n. 67/87, i giornalisti praticanti di cui all'art. 33 della L.n. 69/63 e, a decorrere dall'1/01/01, anche i giornalisti iscritti nell'elenco dei pubblicisti che non abbiano optato entro il 30/06/01 per il mantenimento della propria posizione contributiva presso l'INPS ( art. 76 L.n. 388/00).

L'altro presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo è quello oggettivo costituito dallo svolgimento di prestazione lavorativa avente natura giornalistica anche a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro. Infatti la legge n. 150/00 ha previsto che le amministrazioni pubbliche possano dotarsi di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione, dotato di autonomia organizzativa e per il cui personale, che deve avere lo status di giornalista iscritto all'albo, opera una contrattazione collettiva diversa e separata da quella degli altri dipendenti della pubblica amministrazione e la cui dotazione è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche in posizione di comando o fuori ruolo. Inoltre l'art. 76 c.1 della l.n. 388/00, novellando l'art. 38 della l.n. 416/81, ha esteso l'ambito dell'assicurazione INPGI ai giornalisti pubblicisti a decorrere dall'1/01/01 ed ha ritenuto determinante per la costituzione del rapporto assicurativo presso tale ente, la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non anche, o non più solo, l'applicazione del contratto collettivo di lavoro giornalistico, come precedentemente previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 503/92, che stabiliva l'obbligo di assicurazione presso l'INPGI dei giornalisti professionisti e dei praticanti giornalisti iscritti nei rispettivi albi i cui rapporti di lavoro fossero regolati dal CCNG.

Con circolare n. 80907 del 24/09/03 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 80907 del 24/09/03 ha precisato che l'obbligo di assicurazione presso l'INPGI sussiste

pagina 3 di 11



anche per i giornalisti iscritti assunti alle dipendenze della pubblica, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con affidamento di incarico di natura giornalistica ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, a prescindere dalla contrattazione collettiva cui gli stessi sono sottoposti.

Nel caso in esame non è contestata la natura subordinata del rapporto di lavoro tra la [REDACTED] opponente e [REDACTED] M. e lo status professionale di giornalista di quest'ultima.

Le contestazioni attengono invece alla natura prevalentemente giornalistica dell'attività svolta dalla [REDACTED] quale addetta all'Ufficio Stampa, così come emerso dalle risultanze dell'accertamento ispettivo dell'Inpgi.

Sul punto il teste [REDACTED] ex dipendente della [REDACTED] opponente, ha reso una descrizione dettagliata dell'attività lavorativa della [REDACTED]: *“ Sono...ex dipendente dell'opponente, per la quale ho lavorato fino al 28 febbraio 2018. Adr. Da ultimo lavoravo nella struttura di informazione e comunicazione istituzionale ed ero un amministrativo. Adr. Conosco la d.ssa [REDACTED] che era mia collega di stanza . Voglio precisare che fino al 2011 la [REDACTED] resistente pagava una agenzia giornalistica che le curava la rassegna stampa giornaliera e gli eventuali comunicati stampa. Poi dal 2011 /2012 la [REDACTED] ha assegnato queste incombenze alla struttura ove io operavo. Adr. Voglio precisare che da questa data ultima tutta la rassegna stampa giornaliera e gli eventuali comunicati stampa erano curati dalla S[REDACTED] e da me e qualche volta anche dal dirigente [REDACTED]. La [REDACTED] non svolgeva in via principale l'attività relativa alla rassegna stampa. Adr. La [REDACTED] aveva la c.d. posizione organizzativa relativa al volontariato e quindi lei era segretaria del comitato consultivo misto che era una struttura che collaborava con la [REDACTED] di Brindisi ed era composta da tutte le associazioni di volontariato della provincia di Brindisi. A differenza di me la [REDACTED] era anche responsabile della redazione del bilancio sociale. La [REDACTED] era la coordinatrice di un comitato che ogni anno consegnava al direttore della [REDACTED] opponente questo bilancio sociale. Ricordo che la [REDACTED] si occupava insieme a me del monitoraggio e definizione dei reclami e curava anche la redazione di atti deliberativi.. Ricordo che noi avevamo degli abbonamenti on line con le maggiori riviste locali e nazionali, ogni mattina noi consultavamo queste*

pagina 4 di 11



*riviste on line, comprese tutte le testate locali on line, e facevamo un compendio delle notizie che potevano interessare il Direttore Generale, pertanto consegnavamo alla Direzione a tutti i direttori di servizi un file pdf con tutti gli articoli meritevoli di attenzione che quindi costituivano la rassegna stampa per la direzione generale. Questo era il lavoro che facevamo di prima mattina fino alle 10.30 circa, perché il Direttore voleva entro le 11 circa la rassegna stampa. Se c'era qualche notizia importante che riguardava la [REDACTED], allora il Direttore ci chiedeva di fare immediatamente un comunicato stampa oppure di acquisire notizie al riguardo. Adr. Noi provvedevamo subito, poi quando avevamo la documentazione in mano o facevamo un comunicato di smentita oppure facevamo dei comunicati nostri con cui portavamo l'utenza a conoscenza della nostra implementazione di servizi. Poi dalle 11 in poi circa ci dedicavamo al resto delle incombenze dell'ufficio di cui ho detto prima, preciso che l'organizzazione non era rigida. Adr. Il nostro orario di lavoro era 7.30/14.30, la S [REDACTED] aveva un orario più flessibile perché titolare di posizione organizzativa e poteva arrivare dopo di noi e uscire dopo. Adr. I comunicati stampa che noi facevamo li inviavamo a circa 40 testate giornalistiche locali e regionali comprese le tv locali. Adr. Tutti i comunicati stampa erano firmati dal dirigente del nostro servizio, ma i comunicati erano curati dalla [REDACTED] o da me che apponevamo le nostre sigle sui comunicati per far risalire all'autore. Adr. Il sito ufficiale della [REDACTED] opponente è stato curato in via esclusiva dalla [REDACTED] fino a quando la gestione non è diventata unitaria in tutta la Regione Puglia, circa 3 o 4 anni fa massimo. Adr. La [REDACTED] inseriva nel sito della [REDACTED] notizie e aggiornamenti in merito a servizi resi dalla [REDACTED]. Dopo che è intervenuta la Regione Puglia, sono stati formati dalla Regione dei redattori che operavano in tutte le aree della [REDACTED] ogni redattore inserisce ciascuno per la propria area di competenza dei contenuti specifici, poi pubblicati con l'ok del server regionale. Adr. Da questo momento la [REDACTED] e la [REDACTED] sono state le uniche della nostra struttura formate dalla Regione per inserire nel sito gli eventuali contenuti che ci interessavano. Io e la S [REDACTED] eravamo redattori della rivista "[REDACTED]" edita dalla [REDACTED] e che prima si chiamava "[REDACTED]". Il direttore editoriale della rivista [REDACTED] era*

pagina 5 di 11



*un ex collega che era giornalista pubblicista; invece per "██████████" il direttore editoriale era il dirigente del Servizio ██████████ adr. Erano riviste bimestrali e talvolta trimestrali. Preciso che io e la ██████████ scrivevamo articoli su queste riviste dove venivano pubblicati articoli di direttori medici e di operatori sanitari in genere della ██████████ Adr. Noi mandavamo il file con tutti questi articoli alla agenzia che curava la pubblicazione e stampa della rivista, la quale ci mandava la bozza che noi del comitato di redazione (io, la ██████████ e in primis la ██████████) controllavamo. Preciso che nel comitato di redazione eravamo 5 6 risorse, ma chi materialmente faceva questo lavoro eravamo io, la ██████████ e la S. ██████████".*

La descrizione della giornata tipo fornita dal teste ██████████ evidenzia come le principali attribuzioni della ██████████ fossero quelle di addetta stampa, risultando in secondo piano tutte le altre incombenze (sui cui contenuti infatti il teste dice poco o nulla).

Dalla deposizione del sig. ██████████ emerge che l'attività della ██████████ concerneva principalmente il *monitoraggio delle fonti interne ed esterne per la rassegna stampa e i comunicati, la realizzazione quotidiana della rassegna stampa per il Direttore entro le ore 11,00, la redazione di comunicati stampa, l'invio dei comunicati stessi a decine di testate giornalistiche locali e nazionali per la diffusione e la pubblicazione di articoli sui temi oggetto dell'informazione resa dalla ██████████ la cura, in esclusiva, della pubblicazione di comunicati, aggiornamenti e contenuti nel sito internet dell'██████████ in qualità di 'redattrice' appositamente formata dalla Regione per l'inserimento dell'informazione nel portale della Regione Puglia dedicato alla Sanità, la redazione di articoli per la rivista ██████████*, come componente organico del comitato di redazione della rivista.

Una ulteriore evidenza del prevalente contenuto giornalistico dell'attività svolta dalla ██████████ emerge poi dalla precisazione del teste ██████████, relativa al fatto che l'attività giornalistica di Ufficio Stampa, affidata fino al 2011 ad un *service* esterno, è stata poi svolta interamente all'interno dell'██████████ dalla struttura denominata, appunto, Ufficio informazione o Ufficio Stampa.

La teste ██████████ (Responsabile della struttura di informazione e comunicazione  
pagina 6 di 11



istituzionale) ha riferito: “ sono responsabile della struttura informazione e comunicazione istituzionale dell’opponente...la seconda struttura si divide in due uffici, uno per l’informazione istituzionale e l’altro per la comunicazione con i cittadini. La [REDACTED] e il [REDACTED] erano di organico nella struttura di informazione e comunicazione istituzionale, la [REDACTED] tuttora, il [REDACTED] invece è andato in pensione. Adr. La S [REDACTED] ha sempre svolto entrambe le attività delle due strutture, quindi tutta l’attività amministrativa relativa all’attività di comunicazione. Quindi in particolare predisposizione atti deliberativi corrispondenza gestione reclami ecc. Invece per la struttura di informazione la [REDACTED] aveva ed ha il compito di raccogliere notizie per predisporre dei comunicati stampa, ossia per diffondere le notizie. Preciso che predisporre le bozze dei comunicati stampa che vengono sottoposti a me, che le correggo e le elaboro e poi le firmo, poi vengono utilizzate. Anche io sono giornalista come la [REDACTED] preciso che tutti i comunicati stampa vengono firmati da me. Adr. Preciso che la [REDACTED] è molto impegnata nella gestione del comitato consultivo misto, che è un comitato istituito su disposizione regionale e che comporta l’elaborazione e realizzazione di progetti in collaborazione con le associazioni di volontariato. Diciamo che questa è la sua attività più importante. Adr. Quando dico che la S [REDACTED] predisporre le bozze dei comunicati stampa che poi mi sottopone, intendo che elabora degli scritti che poi sottopone a me come ho sopra detto. Adr. Le notizie vengono raccolte dalla [REDACTED] su sollecitazione mia, sia io che la [REDACTED] contattiamo i dirigenti aziendali per avere informazioni o documentazione e poi elaborare queste informazioni. Adr. Nella struttura di informazione operavano quindi la [REDACTED], [REDACTED] ed io, dopo che è andato in pensione [REDACTED] siamo rimasti io e la [REDACTED] e poi c’è anche una risorsa amministrativa che viene due volte alla settimana, sig.ra [REDACTED] Adr. La S [REDACTED] è presente nella struttura tutti i giorni. Adr. I comunicati stampa che mi sottopone la [REDACTED] e che io correggo e firmo vengono pubblicati anche sul sito internet dell’Azienda, questo vale per tutti i comunicati stampa. Adr. E’ vero che la [REDACTED] ha elaborato e fatto articoli e fotografie per la rivista “[REDACTED]”. Adr. Questi articoli venivano firmati dalla [REDACTED]. Adr. La [REDACTED] contribuisce all’attività di

pagina 7 di 11



*rassegna stampa della opponente. Adr. La [REDACTED] insieme ad altri si occupa di raccolta notizie dalle varie testate giornalistiche e poi li assembla e li diffonde. Adr. Oltre alla [REDACTED] si occupavano della rassegna stampa anche [REDACTED] e [REDACTED]. Ero io che disponevo disposto la divisione delle testate tra questi tre nominativi. Adr. Loro tre si alternavano nella raccolta di notizie. Adr. In genere ero io che dicevo chi si occupava di una cosa o dell'altra, questo all'inizio, poi loro tre si sono accordati tra loro. Adr. La [REDACTED] si occupa soprattutto delle testate cartacee informatizzate, la Esperti delle testate on line, poi o l'una o l'altra assemblano per poi diffondere all'interno dell'azienda (ossia inviare ai dirigenti). Adr. I comunicati stampa che compaiono sul sito sono firmati da me, preciso che io firmo la versione cartacea che poi viene pubblicata sul sito senza riportare la firma. Adr. Ricordo che prima si occupava della rassegna stampa una società esterna all'azienda e poi da un certo punto in poi se ne è occupata la struttura interna. Adr. La struttura di informazione e comunicazione è stata progettata e realizzata in applicazione della legge n. 150/2000. Nell'ufficio relazioni con il pubblico che fa capo alla struttura sopra detta, operano anche altre risorse dislocate in altre sedi; adr. Mi pare che siano tre risorse.*

Anche la teste [REDACTED] come il teste [REDACTED] pur riferendo che la [REDACTED] aveva sia incombenze amministrative che relative all'ufficio stampa, precisa nel dettaglio i soli contenuti dell'attività giornalistica svolta dalla ricorrente, senza nulla chiarire sugli effettivi contenuti delle incombenze amministrative (con ciò palesando il relativo impegno marginale della [REDACTED] su queste ultime).

Anche la [REDACTED] come [REDACTED] riferisce che l'attività giornalistica di Ufficio Stampa, affidata fino al 2011 ad una società esterna, è stata poi svolta interamente all'interno della [REDACTED] dalla struttura "Ufficio informazione o Ufficio Stampa".

Anche la [REDACTED] come [REDACTED] descrive l'attività della S [REDACTED] concernente l'attività di raccolta delle notizie per predisporre i comunicati stampa, l'elaborazione di tali notizie per i comunicati stampa, la cura della rassegna stampa, l'elaborazione di articoli ecc.

Siffatte risultanze istruttorie evidenziano la natura prevalentemente giornalistica svolta



dalla [REDACTED] in conformità del resto con la sua assegnazione quale addetta al Settore di Informazione e Comunicazione Istituzionale dedicato alla diffusione delle informazioni all'esterno.

Come già evidenziato da questo Ufficio su analoga fattispecie *“i comunicati stampa e le conferenze stampa costituiscono...la forma tipica e prevalente con cui gli Enti istituzionali e i soggetti collettivi comunicano all'esterno e richiedono dunque la professionalità di una giornalista, ancorché non si manifesti con l'indipendenza che caratterizza o dovrebbe caratterizzare altre tipologie di giornalista (si veda ad es. Cass. civ. Sez. lav. 11.9.2003 n. 13375 che ha definito giornalistica l'attività di una lavoratrice che curava le campagne stampa per la promozione delle produzioni cinematografiche della datrice di lavoro, avvalendosi di un ampio margine di creatività nella concretizzazione della prestazione e nella scelta degli strumenti per realizzarla)”* (Trib. Roma sez. lavoro n. 17337/2012, Giudice Luna).

Non può infine non evidenziarsi l'ampia documentazione allegata dall'Inpgi, attestante i comunicati stampa elaborati e predisposti dalla S [REDACTED], eventualmente rivisti dalla Scarano, quale responsabile della struttura.

Sul punto, pur a fronte di un'attività di revisione e assunzione di responsabilità della Scarano sui comunicati Stampa, si deve rilevare che l'attività di predisposizione di contenuti sotto forma di articoli, servizi fotografici e comunicati stampa o aggiornamenti del sito internet, era svolta in via prevalente dalla [REDACTED]

Dalla valutazione complessiva delle risultanze emergenti dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione prodotta in atti si ritiene sia stata raggiunta la prova dello svolgimento di attività di natura giornalistica da parte della [REDACTED] nel periodo contestato (giugno 2011/marzo 2016); deve, cioè, ritenersi sufficientemente provato che l'attività subordinata svolta avesse quei connotati tipici dell'attività giornalistica così come individuati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr ex multis Cass. n. 6083/1997 che ha affermato che costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a

pagina 9 di 11



comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni, o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita)

D'altra parte non è stata fornita prova documentale od orale da parte della [REDACTED] opponente che l'attività svolta dalla [REDACTED] avesse invece connotati diversi da quelli di addetto stampa, di tipo amministrativo od altro.

Ne discende che legittimamente l'INPGI ha proposto la domanda monitoria relativa ai contributi previdenziali omessi

Priva di fondamento appare infine l'eccezione di prescrizione quinquennale, in considerazione del periodo di riferimento dell'omessa contribuzione (giugno 2011/maggio 2016) e del valore interruttivo determinato dalla notifica in data 21.6.2016 del verbale di accertamento ispettivo.

Si impone pertanto il rigetto integrale del ricorso, per l'effetto deve essere confermato il d.i. n. 159/2018 di questo Ufficio che va dichiarato immediatamente esecutivo.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'Azienda [REDACTED] di Brindisi va condannata a rifondere all'Inpgi le spese di lite che, visto il dm n. 55/2014, si liquidano in € 5.868,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

**RIGETTA IL RICORSO IN OPPOSIZIONE.**

**CONFERMA PER L'EFFETTO IL D.I. N. 159/2018 DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO, CHE DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

**CONDANNA [REDACTED] DI BRINDISI A RIFONDERE ALL'INPGI LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 5.858,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.**

Roma, 17 dicembre 2018

Il Giudice

Daniela Bracci



Sentenza n. 9932/2018 pubbl. il 17/12/2018  
RG n. 7590/2018

